

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 25785/13457

ASSOCIAZIONE BEA FORMAZIONE ETS

STATUTO

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'associazione "BEA FORMAZIONE", quale emanazione dell'associazione "NOITRE", con sede legale nel comune di Rivalta di Torino e di seguito indicato come associazione.

L'associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 2. Scopi e finalità

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti specifiche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/03/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106

• erogazione servizi di lavoro rivolti alla persona e ai datori di lavoro, in coerenza con le autorizzazioni e le normative nazionali e con i modelli di accreditamento regionali; nello specifico i servizi erogabili possono essere di due tipologie:

- 1) servizi alle persone: informazione, accoglienza-primo filtro e presa in carico orientamento professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro e incrocio domanda/offerta di lavoro;
- 2) servizi datori di lavoro: promozione e scouting, informazione e accesso ai servizi, consulenza, incontro domanda/offerta di lavoro.

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3. Attività

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Art. 4. Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi dei soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche, dai proventi di attività di raccolta fondi, attività diverse di cui all'art. 6 del Codice, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 (trenta) giugno all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese dicembre di ogni anno il consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 5. Soci

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche o le associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Sono soci: i fondatori dell'associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I soci sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo) facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. Volontari

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro di volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate, dall'associazione tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 7 Criteri di ammissione

Chi vuole entrare a far parte dell'associazione ne fa domanda al consiglio direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro dei soci.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può richiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

Art. 8. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma il socio può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del consiglio direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

Il socio che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun socio può essere escluso con deliberazione motivata dal consiglio direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione il socio può essere riammesso.

Art. 9. Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività;

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ad esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- a consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al consiglio direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- al pagamento, nei termini, della quota associativa.

Art. 10. Quota associativa

I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà dei soci effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 11. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio direttivo;
- c) presidente;
- d) organo di controllo, se eletto
- e) organo di revisione, se eletto

Art. 12. Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo; dell'organo di controllo e il revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando richiesto;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un socio;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche associative.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni socio a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal socio nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente prevenuta all'associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione del socio.

Ciascun socio esprime un solo voto. Al socio che sia un ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi soci con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un socio può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) soci.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio direttivo o, in assenza anche di questo, dal socio indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominativo dal presidente dell'assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di socio; il presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non socie al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto al voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale dei soci partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 15. Consiglio direttivo

E' l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta al consiglio direttivo di:

- Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- Convocare l'assemblea dei soci;

- Provvedere all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- Redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione;
- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- Deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei soci;
- Sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- Consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- Promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il consiglio direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il consiglio direttivo sono scelti fra i soci persone fisiche; durano in carica tre esercizi.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- Professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il consiglio direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge,

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente, eventualmente un vice presidente, un segretario generale, un tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.

Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al presidente del consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di partecipare il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio.

I componenti il consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il consiglio direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il consiglio direttivo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori dell'associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 16. Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'assemblea; convoca l'assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal consiglio direttivo alla prima riunione utile. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

Art. 17. Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge, ai sensi dell'art. 30 del Codice, viene nominato dall'assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea dei soci; i componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno il collegio designa il presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 15. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la revisione legale dei conti.

In tal caso, l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18. Organo di Revisione

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 19. Scioglimento

L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20. Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del codice del terzo settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmati

ANTONELLA FARINA

ROSSELLA FARINA

FARINA NOEMI LAMBRINI

STEFANO DE GIOVANNI - Notaio

Registrato all'Agenzia delle Entrate
1° Ufficio di Torino il 21 giugno 2022
al n. 30859 con €

Copia conforme all'originale
debitamente firmato.

Torino, li 15 settembre 2022

[Handwritten signature]